

Omar De March Eros De March

Ambra Mattiello Manuel Bandiera Fabio Perissinotto Lorenzo Crescente Massimo Motta

Circolare informativa n. 06 del 08 giugno 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS La nota di variazione per recupero dell'IVA

L'art. 18 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. "Decreto Sostegni Bis") in <u>vigore dal 26 maggio 2021</u> modifica l'art. 26, co. 2 del d.p.r. n. 633/72 e introduce il nuovo comma 3-bis.

Anticipati i termini per emettere una nota di variazione finalizzata al recupero dell'IVA nel caso di mancato pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte) da parte del cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale. I nuovi termini si applicano solo se la procedura concorsuale è avviata dal 26 maggio 2021.

Se la procedura concorsuale (o ad essa equiparabile) è AVVIATA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2021	
AVVIAIA	Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione è individuato da:
Fallimento	Dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento
Liquidazione coatta amministrativa	Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
Concordato preventivo	Dalla data del decreto di ammissione
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	Dalla data del decreto che dispone la procedura
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.	Dalla data del decreto di omologazione dell'accordo
Piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.	Dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese del Piano attestato

TERMINE ULTIMO PER EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE:

per tutte le procedure è fissato entro e non oltre il termine di esercizio del diritto alla detrazione.

(ad esempio: se la sentenza dichiarativa del fallimento è emessa a dicembre del 2021, il creditore ha tempo per emettere la nota di variazione iva sino al 30 aprile 2022)

Nel caso il corrispettivo venga, <u>successivamente</u> alla data di avvio della procedura concorsuale, pagato (in tutto o in parte), il cedente o prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento (nota di debito) per "restituire" la relativa Iva all'Erario.

Si ricorda, infine, che secondo l'Agenzia Entrate i requisiti per avvalersi della facoltà di emettere note di variazione sono:

- aver emesso la fattura
- ci sia insinuazione del creditore nel passivo fallimentare e comunque la partecipazione dello stesso alla procedura.

Treviso (TV)
Via Solferino S. Martino 3
T. +39 0422 262521
F. +39 0422 298120

Quarto d'Altino (VE) Via Roma, 101/B T. +39 0422 1835335 Pieve di Soligo (TV) Via Schiratti 51/10 T. +39 0438 82705 Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119

Vimercate (MB)
Via Vittorio Emanuele II, 1
T. +39 039 6084054



Se la procedura concorsuale (o ad essa equiparabile) è AVVIATA PRIMA DEL 26 MAGGIO 2021	
AVVI	Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione è individuato da quando la procedura è rimasta
	INFRUTTUOSA e cioè:
Fallimento	 dalla scadenza dei termini per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il <u>piano di riparto</u>; dalla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
Liquidazione coatta amministrativa	Dal decorso dei termini previsti per rendere definitivo il <u>piano di riparto</u> predisposto dall'Autorità competente.
Concordato fallimentare	Dal passaggio in giudicato della sentenza di <u>omologazione</u> del concordato
Concordato preventivo	Occorre attendere la sentenza definitiva di omologazione ed il momento in cui il debitore concordatario <u>adempie</u> agli obblighi assunti in sede di concordato. (Si può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato).
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	Dalla data del decreto che dispone la procedura
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.	Dalla data del decreto di omologazione dell'accordo
Piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.	Dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese del Piano attestato

TERMINE ULTIMO PER EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE:

per tutte le procedure è fissato <u>entro e non oltre il termine della dichiarazione Iva annuale riferita all'anno in cui si è verificato il presupposto dell'"infruttuosità"</u>.

(ad esempio: se a dicembre 2021 scade il termine per proporre reclamo al decreto di chiusura di un fallimento, il creditore ha tempo per emettere la nota di variazione iva sino al 30 aprile 2022)

Nessuna novità invece per le "procedura individuali" infruttuose.

Per le procedure individuali	
	Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione è individuato da quando la procedura è rimasta INFRUTTUOSA e cioè:
Pignoramento presso terzi	Dalla data del verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare
Pignoramento di beni mobili	Dalla data del verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale risulta la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità
Asta per la vendita del bene pignorato	Dopo che per tre volte l'asta sia andata deserta